

Risposta n. 451

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Assegnazione partecipazioni in fase di liquidazione soggetto estero

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa (di seguito, "Istante" o "Società"), nell'ambito dello sviluppo del proprio *business* nazionale e internazionale, ha deciso di acquistare la società italiana Beta e la società australiana Gamma.

Per quanto concerne, l'acquisto delle partecipazioni corrispondenti al 35 per cento del capitale della società Beta, l'Istante rappresenta che le stesse sono detenute da due persone fisiche di nazionalità e residenza italiana e che tale acquisto non forma oggetto di trattazione dell'istanza presentata.

L'acquisto di partecipazioni corrispondenti al restante 65 per cento del capitale della società Beta, nonché della partecipazione corrispondente all'intero capitale di Gamma (di seguito, per brevità, le "Partecipazioni") è oggetto di un contratto denominato "*Unit Sale Agreement Beta Trust*".

La proprietà delle Partecipazioni era originariamente in capo ad una società di capitali di diritto australiano residente ai fini fiscali in Australia, *Delta* (di seguito "

Delta o "*Trustee*"), la quale ha istituito in data xx xx xxxx - in qualità di *trustee* - un *trust* di diritto australiano, denominato *Beta Unit Trust* (di seguito, il *Trust*).

In sede di costituzione del *Trust*, *Delta* - a fronte dell'apporto di capitali al *trust* - ha sottoscritto dei veri e propri titoli, le "*Units*" emesse dal *Trust*. Le *Units* sono state poi attribuite, nel medesimo anno, ai soci di *Delta* nella forma di dividendo in natura.

Attraverso questa operazione, le *Units*, rappresentative del patrimonio del *Trust*, sono state acquisite dai soci del *Trustee*, i quali, per effetto di tale acquisizione, assurgono contemporaneamente anche alla qualifica formale di beneficiari del *Trust*.

In sostanza, il *Trust* è istituito a "beneficio" dei detentori delle *Units* e, di conseguenza, a fronte dell'apporto, ciascun investitore diventa al contempo *Unitholder*, ovvero titolare dei titoli partecipativi, e "beneficiario" del *Trust*. Il diritto al capitale ed al reddito derivante dal *Trust* per ciascun "beneficiario" o "partecipante" è direttamente proporzionale al numero di *Units* detenute (cfr. pag. xx del "*Beta Unit Trust Deed*", il regolamento del *Trust*).

L'istante rappresenta, altresì, che non esiste alcuna garanzia relativa all'incremento del valore del capitale del *Trust*, né al conseguimento di redditi. Pertanto, ciascun *Unitholder* sopporta appieno il rischio dell'impiego del capitale apportato derivante dalla gestione unitaria effettuata dal *Trustee*.

Inoltre, sebbene sia formalmente presente all'atto di costituzione del *Trust* la figura del *settlor*, quest'ultimo svolge un ruolo assolutamente marginale, apportando una cifra irrisoria (10\$) rispetto agli apporti degli *Unitholder*.

Alla luce di tali circostanze, l'istante ritiene che la struttura del *Trust* in esame sia sostanzialmente quella di una *holding* di partecipazioni. In particolare, si rappresenta che l'acquisizione delle Partecipazioni avviene attraverso i seguenti passaggi:

1. acquisizione delle *Units* dai singoli *Unitholder* per un importo complessivo pari ad Euro xxx (suscettibile, al ricorrere di determinate condizioni, di un incremento addizionale pari ad Euro xxx), che rappresenta il valore di mercato delle Partecipazioni;

2. liquidazione del *Trust*, in data xx xx xxx, con attribuzione delle Partecipazioni all'Istante.

Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in merito al corretto "*trattamento fiscale da accordare al trasferimento delle Partecipazioni*" in suo favore.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il *Trust* in oggetto sia riconducibile, dal punto di vista fiscale italiano, ad una società o ente non residente in ragione delle particolari caratteristiche che lo contraddistinguono.

In conseguenza di tale qualificazione, l'Istante ritiene che le *Units* debbano essere considerate titoli simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

A parere dell'Istante, ne consegue, pertanto, che il trasferimento delle Partecipazioni effettuato dal *Trust*, nell'ambito della sua liquidazione, rappresenti un evento imponibile ai sensi degli articoli 47, comma 7, e 86, comma 5-*bis*, del Tuir.

Da tali circostanze discenderebbe altresì che, qualora vi fosse una coincidenza tra il prezzo di acquisto delle *Units* del *Trust* e il valore di mercato delle Partecipazioni al momento dell'attribuzione delle stesse a favore della Società, non si determinerebbe una plusvalenza imponibile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La presente istanza concerne l'individuazione del trattamento fiscale da riservare ad una operazione di trasferimento di partecipazioni a favore della Società istante in occasione della liquidazione di un soggetto estero (*Beta Unit Trust*) cui la stessa partecipa.

Sulla base di quanto rappresentato e della documentazione allegata all'istanza emerge che il soggetto australiano denominato *Beta Unit Trust*, a fronte della ricezione di un apporto di denaro, ha emesso titoli rappresentativi del proprio capitale (*Units*) che sono stati attribuiti, attraverso un pagamento di dividendi in natura, ai soggetti che hanno effettuato l'apporto (per il tramite della società *Delta*).

In sostanza, i titolari dei suddetti titoli partecipativi (*Unitholder*) sono al contempo anche soci di *Delta*, vale a dire del soggetto cui è demandata la gestione del *trust*.

Stante la struttura partecipativa e di *governance* delineata, si ritiene che l'entità partecipata - limitatamente agli aspetti che rilevano ai fini della soluzione del quesito prospettato - sia riconducibile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Ciò premesso, si ritiene che le *Units* in quanto titoli rappresentativi di quote del capitale di rischio, remunerati in base ai risultati economici dell'attività di *Beta Unit Trust*, negoziabili e potenzialmente aggredibili dai creditori degli *Unitholder*, rientrino nella previsione dell'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del Tuir ai sensi del quale "*si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi*". Attraverso tale disposizione il

legislatore ha esteso ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni (*cf.* circolare 16 giugno 2004, n. 26/E).

Dalla documentazione allegata all'istanza emerge, infatti, che le *Units* in esame sono strumenti:

- rappresentativi di una percentuale del capitale di *Beta Unit Trust*,
- la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici di *Beta Unit Trust* ed è indeducibile nella determinazione del reddito del medesimo.

Dalla ricostruzione sopra delineata consegue che, in caso di liquidazione dell'emittente, in forza dell'articolo 47, comma 7, del Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Pertanto, nel caso di specie, l'assegnazione alla Società delle Partecipazioni a fronte dell'annullamento delle *Units* rappresenta un evento imponibile.

Più precisamente, costituiranno plusvalenze le sole somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (*cf.* art. 86, comma 5-*bis* del Tuir). Nell'ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra il prezzo di acquisto delle *Units* ed il valore di mercato delle Partecipazioni al momento dell'assegnazione delle stesse a favore della Società, tale trasferimento non determinerà l'emersione di alcuna plusvalenza imponibile in capo all'Istante.

In ultimo si sottolinea che l'eventuale distribuzione di riserve di utili (peraltro non evidenziate dalla documentazione allegata all'istanza) in sede di liquidazione del *Beta Unit Trust* ricadrebbe nell'ambito applicativo dell'articolo 89 del Tuir.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una

diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)